

- o a tutti i produttori dello Stato membro, se sul suo territorio la realizzazione degli articoli 3 e 4 è stata effettuata con quantitativi provenienti dalla riserva nazionale.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, perché le approvi in modo preliminare, le misure nazionali che progettano per la realizzazione del primo comma. La Commissione prende una decisione in merito a queste misure, tenendo conto dei criteri menzionati al primo comma. Questi criteri possono essere adattati e/o completati, se ciò è giustificato dalla diversità delle situazioni nazionali.

2. Tuttavia, gli Stati membri che hanno assegnato quantitativi di riferimento specifici o supplementari a norma degli articoli 3 e 4 del presente regolamento superando il quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 804/68 possono fare ricorso al paragrafo 1 solo se e in quanto il superamento constatato sia inferiore ai quantitativi per essi disponibili nell'ambito della riserva comunitaria.

(*) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(**) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

- 3) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente in tutto o in parte la propria produzione lattiero-casearia un'indennità versata in una o più annuità;»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile:

- a decorrere dall'inizio del sesto periodo del regime del prelievo supplementare per quanto riguarda l'articolo 1, punto 2),
- a decorrere dall'inizio del settimo periodo del regime del prelievo supplementare per quanto riguarda l'articolo 1, punto 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET